

1. In determinate circostanze, qualora esercitino attività economiche diverse, esse sono iscritte nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio (di seguito: Registro delle imprese) con codici NACE/ATECO diversi. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, si ritiene sufficiente che il codice NACE di cui all'allegato II della comunicazione 2012/C 158/04 (in appresso: Lgg ETS) è indicato tra i diversi codici NACE/ATECO iscritti nel registro delle imprese?

Ai sensi del punto 25 degli orientamenti ETS del 2012, "ai fini dei presenti orientamenti, si considera che esista un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio solo se il beneficiario opera in un settore o sottosettore elencato nell'allegato II".

Ai sensi del punto 29, "se un impianto fabbrica prodotti ammissibili all'aiuto (ossia rientrano nei settori o sottosectori ammissibili elencati nell'allegato II) e prodotti che non sono ammissibili all'aiuto, l'importo massimo dell'aiuto è calcolato solo per i prodotti ammissibili all'aiuto".

Per individuare le attività svolte in un determinato impianto, gli Stati membri possono applicare, *mutatis mutandis*, il metodo applicabile all'assegnazione gratuita (cfr. in particolare il documento di orientamento n. 3 sulla metodologia armonizzata di assegnazione gratuita per l'EU-ETS dopo il 2012 — Orientamenti sulla raccolta dei dati¹). In particolare, gli Stati membri possono basarsi su dati provenienti dall'installazione e verificati da terzi indipendenti.

2. In determinate circostanze, può essere che un codice NACE diverso da quello indicato ai fini della dichiarazione IVA sia indicato nel registro delle imprese. Quale codice dovrebbe essere preso in considerazione per la concessione dell'aiuto?

Cfr. risposta alla domanda 1. In particolare, ai sensi dell'allegato I del documento di orientamento n. 3, i dati prodotti a fini commerciali o legali sono considerati di elevata qualità; ad esempio, quando gli interessi finanziari di una parte secondaria o i requisiti giuridici garantiscono una certa qualità dei dati (dati utilizzati per la fatturazione, la fiscalità e le dichiarazioni doganali).

3. In determinate circostanze, un codice NACE diverso da quello di cui all'allegato I può essere indicato nel registro delle imprese. Il del lgg, ma l'attività svolta dalla società, come dimostrato dalla Camera di Commercio ufficiale, è coerente con i settori/sottosectori ammissibili. Una domanda di un'impresa che rientra nella situazione descritta può essere considerata ricevibile?

Cfr. risposta alla domanda 1. In particolare, ai sensi dell'allegato I del documento di orientamento n. 3, anche i dati che sono già stati oggetto di audit indipendenti (finanziari) sono considerati della massima qualità.

4. Nel caso di un impianto che produce (principali) prodotti che rientrano nei codici NACE elencati nell'allegato II del sistema ETS lgg e anche di sottoprodotti che non hanno gli stessi codici NACE, si richiede la conferma che il consumo di energia elettrica dell'impianto può essere attribuito al processo di produzione del prodotto principale.

Se un impianto produce prodotti che rientrano nel codice NACE di un settore ammissibile ai sensi degli orientamenti ETS e sottoprodotti con codici NACE diversi che non rientrano nell'elenco dei settori ammissibili, i dati pertinenti sono suddivisi e, conformemente al punto 29 degli orientamenti ETS, l'aiuto massimo pagabile è calcolato solo per i prodotti ammissibili all'aiuto.

¹ https://ec.europa.eu/clima/document/download/2708bb5b-9241-44f3-83fd-6cd23e54072a_en

Gli Stati membri possono applicare, *mutatis mutandis*, il metodo applicabile per l'assegnazione gratuita di un impianto in sottoimpianti (cfr. in particolare il documento di orientamento n. 2 sulla metodologia armonizzata di assegnazione gratuita per l'EU-ETS dopo il 2012 — Linee guida sulle metodologie di assegnazione²).

5. Un'impresa, attiva in un settore e sottosectore di attività elencato nell'allegato II del sistema ETS Igg, produce l'energia elettrica che alimenta il suo impianto o i suoi impianti e non ha stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica in cui si afferma di aver sostenuto costi di CO₂ (cfr. sezione 11 del ETS Igg) o che l'impresa autoproduce una parte dell'energia elettrica e fornisce il proprio impianto utilizzando energia autogenerata e acquistando il resto richiesto dalla conclusione di un contratto di fornitura di energia elettrica.

Dato che l'impresa deve soddisfare gli altri requisiti, se sia possibile concedere l'aiuto ad un'impresa che si trovi in ciascuna delle due condizioni descritte?

Gli autoproduttori chiedono di poter allegare alla domanda di aiuto il contratto di fornitura del combustibile acquistato, evidenziando l'applicazione dei costi di CO₂, che non è prevista nel Igg. Ritiene che questa proposta sia ricevibile?

Ai sensi del punto 11 degli orientamenti ETS del 2012, nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica che non prevedano costi di CO₂, non sarà concesso alcun aiuto di Stato. Ciò vale solo per i costi sostenuti nel 2020 poiché tale disposizione è stata soppressa negli orientamenti ETS 2021.

Per analogia e per garantire la parità di trattamento, per i costi sostenuti nel 2020 non possono essere concessi aiuti per l'energia elettrica autogenerata che non comprenda i costi di CO₂.

Tuttavia, gli Stati membri possono concedere aiuti agli autoproduttori che dimostrino che l'energia elettrica autogenerata include i costi di CO₂, ad esempio allegando alla loro domanda il contratto per la fornitura del combustibile acquistato.

6. Tra i requisiti per il calcolo dell'aiuto, l'impresa è tenuta a indicare l'energia consumata dall'impianto per produrre ogni singolo prodotto ammissibile all'aiuto (cfr. § 27.a e 27.b del ETS Igg): Ciò può verificarsi se un'impresa produce (in tutto o in parte) l'energia che alimenta i propri impianti.
a. tale energia autogenerata dovrebbe essere inclusa o meno ai fini del calcolo del consumo energetico utilizzato dall'impianto?

Il punto 27, lettera b), degli orientamenti ETS 2012 fa riferimento al "consumo di energia elettrica di base", definito come il consumo medio di energia elettrica nell'impianto nel periodo di riferimento 2005-2011 (consumo di energia elettrica di base) per gli impianti che operano ogni anno dal 2005 al 2011. Gli orientamenti ETS del 2012 non distinguono tra le fonti di energia elettrica, ad eccezione del punto 11.

Gli Stati membri possono pertanto consentire ai beneficiari di includere l'energia elettrica autoprodotta, salvo se non include i costi di CO₂ (cfr. le domande 5).

b. la questione è se, e in che modo, la discrepanza tra il consumo di base e il dato registrato nell'anno di riferimento (2020) debba essere segnalata se, a seguito dell'installazione di un cogeneratore, vi sia una significativa riduzione del consumo di energia elettrica.

Gli Stati membri possono compensare i costi delle emissioni indirette degli impianti ammissibili basati sull'energia elettrica consumata, compresa l'energia elettrica prodotta dalle unità di cogenerazione.

² https://ec.europa.eu/clima/document/download/95d15f67-1be0-4479-a7c2-82a91aacb533_en

Di conseguenza, tale energia elettrica può essere presa in considerazione per il calcolo del consumo di energia elettrica di base e del consumo annuale.

7. Se un impianto produce sia prodotti ammissibili all'aiuto sia prodotti che non sono ammissibili all'aiuto, l'importo massimo dell'aiuto sarà calcolato solo per i prodotti ammissibili (cfr. paragrafo 29 lgg ETS). Per quanto riguarda gli impianti che fabbricano prodotti di cui al punto 27.b dell'ETS lgg, se l'impresa dispone di un solo codice POD che alimenta tutti gli impianti, quali sono i criteri in base ai quali il consumo energetico deve essere attribuito a ciascuna delle due (o più) produzioni.

Gli Stati membri possono applicare, *mutatis mutandis*, il metodo applicabile per l'assegnazione gratuita di un impianto in sottoimpianti (cfr. in particolare i documenti di orientamento nn. 2 e 3 di cui sopra). In particolare, qualora i dati debbano essere attribuiti ai sottoimpianti, potrebbe essere necessario suddividere i dati totali dell'impianto. In questa circostanza è preferibile sottrarre i dati per il sottoimpianto con i migliori dati disponibili dal totale dell'impianto, invece di applicare metodi di stima di qualità inferiore a ciascun sottoimpianto. Se non sono disponibili dati storici sufficienti, le lacune nei dati dovrebbero essere colmate mediante stime prudenti, vale a dire stime che non porterebbero a sovrastimare l'assegnazione, fornendo quindi la massima accuratezza possibile.

8. Un'impresa operante in un settore e sottosettore di attività di cui all'allegato II dell'ETS lgg è membro di un consorzio che ha concluso un contratto unico di fornitura di energia elettrica per tutte le imprese aderenti. Ciascun membro del consorzio deve allegare il presente contratto unico per presentare la domanda di aiuto?

I beneficiari devono fornire prove con la massima accuratezza possibile del loro consumo individuale a livello di impianto in relazione alla produzione di prodotti ammissibili. Un contratto unico per più membri di un consorzio potrebbe non essere sufficiente a tale riguardo. Le imprese possono, ad esempio, fornire relazioni verificate in modo indipendente.

9. I contratti conclusi dalle imprese con i fornitori di energia elettrica (ENEL, A2A, EDISON, ecc.) non indicano esplicitamente i costi di CO₂. Cosa si fa in questi casi? L'ente proponente dovrebbe chiedere al fornitore altra documentazione per dimostrare l'applicazione di tali costi?

La prova dell'approvvigionamento di energia elettrica dalla rete (vale a dire la fattura emessa dai fornitori di energia elettrica connessi alla rete nazionale) è sufficiente.

10. Ai fini del calcolo corretto dell'importo dell'aiuto per la compensazione dei costi delle emissioni indirette, sulla base delle formule di cui ai punti 27.a e 27.b dell'ETS lgg, le definizioni di produzione di base e consumo di base non sono chiaramente applicabili se non vi è stato un funzionamento continuo dell'impianto o l'impianto ha iniziato a produrre in una fase successiva rispetto al 2011. Al fine di eliminare ogni ragionevole dubbio, si prega di fornire una spiegazione analitica della procedura per determinare la produzione/consumo di base nei seguenti casi:

A. l'impianto ha iniziato la produzione dal 2007, non vi è alcuna produzione nel 2005 e nel 2006;

La produzione di base/consumo di elettricità dovrebbe essere calcolata come media nel 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.

B. l'impianto ha iniziato la produzione dal 2011 in poi, nessuna produzione dal 2005 al 2010;

La produzione di base/consumo di elettricità dovrebbe essere calcolata come media nel 2011, 2012 e 2013 (i tre anni precedenti per i quali è stata registrata l'attività).

C. l'impianto non era operativo nel 2009;

La produzione di base/consumo di elettricità dovrebbe essere calcolata come media nel 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 e 2011.

D. l'impianto ha iniziato la produzione nel 2009, la produzione è carente dal 2005 al 2008;

La produzione di base/consumo di elettricità dovrebbe essere calcolata come media nel 2009, 2010 e 2011.

E. l'impianto ha iniziato a produrre dopo il 2012 e non dispone di dati di produzione nella finestra temporale 2005-2011.

L'aiuto può essere concesso? In caso affermativo, come calcolare la produzione/consumo di base?

Secondo le linee guida ETS del 2012, se l'impianto non ha funzionato per almeno un anno dal 2005 al 2011, la produzione di base/consumo di energia elettrica sarà definita come produzione/consumo di energia elettrica annuali fino a quattro anni di esercizio registrati e successivamente sarà definito come la media dei tre anni precedenti per i quali è stata registrata l'attività.

Ad esempio, se l'impianto è entrato in funzione nel 2013, l'aiuto può essere concesso per i costi sostenuti nel 2020 e la produzione di base/consumo di energia elettrica dovrebbe essere calcolata come media nel 2013, 2014 e 2015.

11. Se, nonostante la produzione di base e/o il consumo di base per il periodo 2005-2011, la società richiedente non fornisce dati per l'anno per il quale è richiesto l'aiuto (2020), e dato che la quantificazione dell'aiuto, sulla base delle disposizioni delle sezioni 27.a e 27.b del ETS IIgg, si basa sulla produzione/consumo di base, può essere che alcuni richiedenti non invieranno dati per l'anno per il quale l'aiuto è richiesto (2020). Gli aiuti possono essere concessi in queste situazioni specifiche?

Secondo gli orientamenti ETS del 2012, se, durante il periodo di concessione dell'aiuto, un impianto estende in modo significativo la sua capacità di produzione, la produzione di base/consumo di energia elettrica può essere aumentata proporzionalmente a tale estensione di capacità. Se un impianto riduce il suo livello di produzione in un dato anno civile del 50 % — 75 % rispetto alla produzione di base, l'impianto riceverà solo la metà dell'importo dell'aiuto corrispondente alla produzione di base/consumo di energia elettrica. Se un impianto riduce il suo livello di produzione in un dato anno civile del 75 % — 90 % rispetto alla produzione di base, l'impianto riceverà solo il 25 % dell'importo dell'aiuto corrispondente alla produzione di base/consumo di energia elettrica. Se un impianto riduce il suo livello di produzione in un dato anno civile di almeno il 90 % rispetto alla produzione di riferimento, l'impianto non riceverà alcun aiuto.

Ne consegue che i richiedenti devono presentare i loro dati annuali effettivi sulla produzione/consumo per l'anno per il quale è concesso l'aiuto, al fine di consentire agli Stati membri di monitorare potenziali riduzioni significative di capacità e di evitare sovracompensazioni. Va inoltre osservato che gli Stati membri devono includere nella loro relazione annuale, tra l'altro, la produzione annua(e il consumo annuo di energia elettrica se l'aiuto è concesso utilizzando il parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica) per ciascun impianto sovvenzionato per l'anno per il quale viene erogato l'aiuto (cfr. punto 49 degli orientamenti ETS del 2012).

12. Le definizioni di base di produzione/consumo di base prevedono che: "Se, durante il periodo di concessione dell'aiuto, la capacità di produzione di un impianto è notevolmente aumentata, la produzione di base può essere aumentata proporzionalmente a tale aumento".

a. è discutibile, proporzionalmente? Il fattore di proporzionalità può essere scelto autonomamente in un determinato intervallo di valori (ad esempio tra 0 e 1) o è fissato?

Per la valutazione di ampliamenti significativi della capacità nel contesto delle compensazioni dei costi indiretti, gli Stati membri possono applicare, *mutatis mutandis*, la metodologia applicabile all'assegnazione gratuita (cfr. il documento di orientamento n. 2 di cui sopra e il documento di orientamento n. 7 sui nuovi entranti e le chiusure³).

Sulla base di questa metodologia, il fattore di proporzionalità, ossia il rapporto tra la nuova produzione di base e la produzione iniziale di riferimento, non è fisso, ma dipende dalla capacità installata iniziale, dalla nuova capacità installata e dal fattore di utilizzo della capacità.

b. sulla base delle definizioni contenute nell'ETS Igg relative alla produzione/consumo di base e all'aumento sostanziale della capacità, se, al fine di rendere applicabili gli effetti dell'aumento sostanziale della capacità sul valore dei costi ammissibili per l'anno per il quale è richiesto l'aiuto (2020), se siano soddisfatte le condizioni stabilite nella definizione di aumento sostanziale della capacità e, inoltre, debba sussistere un effettivo aumento della produzione del prodotto pari o superiore al 10 % nell'anno per il quale è richiesto l'aiuto (2020).

Per analogia con le norme applicabili all'assegnazione gratuita, si possono prendere in considerazione aumenti significativi di capacità per gli aiuti concessi per il 2020 se l'avvio dell'operazione di cambiamento ha avuto luogo prima del 1° gennaio 2020 (cfr. il documento di orientamento n. 7, pag. 26).

Si noti che, in base alle norme in materia di assegnazione gratuita, i cambiamenti significativi di capacità individuati o per i quali la nuova capacità è stata determinata solo dopo il 30 settembre 2011 dovrebbero essere trattati sulla base delle norme applicabili ai nuovi entranti, ove opportuno (cfr. documento di orientamento n. 7).

c. nel caso in cui la produzione nell'anno per il quale è richiesto l'aiuto (2020) sia inferiore alla produzione di base, anche se è stato effettuato un aumento sostanziale della capacità, è corretto applicare la definizione di riduzione del livello di produzione stabilita nell'ETS Igg?

Questo è corretto. Se la produzione di un impianto nel 2020 è inferiore di oltre il 50 % alla produzione di base, si applicano le norme sulla riduzione dell'importo dell'aiuto di cui agli orientamenti ETS del 2012.

d. cosa fare se l'impresa non fornisce prove all'autorità nazionale che concede l'aiuto che dimostri effettivamente un aumento sostanziale della capacità installata iniziale, con tutte le conseguenze seguenti:

I. vi siano una o più modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, ad eccezione della mera sostituzione di una linea di produzione esistente, e

II. L'impianto può essere gestito con una capacità superiore di almeno il 10 % rispetto alla capacità installata iniziale dell'impianto prima della modifica e deriva da un investimento di capitale fisico (o da una serie di investimenti di capitale fisico incrementali).

³ https://ec.europa.eu/clima/system/files/2016-11/gd7_new_entrants_and_closures_en.pdf

L'autorità nazionale dovrebbe prendere in considerazione soltanto ed esclusivamente la produzione di base senza aumento?

Sì, se i beneficiari non forniscono prove sufficienti di un aumento significativo della capacità, l'aiuto dovrebbe essere calcolato sulla base della produzione di base.

13. La questione è se una domanda di un'impresa che opera in un settore o sottosectore di attività di cui all'allegato I sia ricevibile. Il dell'ETS IIgg, che produce prodotti ammissibili all'aiuto, che ha sostenuto costi di CO2 ma non possiede un impianto perché lo gestisce su un'altra base valida.

Gli aiuti dovrebbero essere concessi all'"operatore" dell'impianto in questione, ossia alla persona che gestisce o controlla l'impianto o, ove ciò sia previsto dalla legislazione nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante sul funzionamento tecnico dell'impianto, in linea con la definizione di cui alla direttiva ETS.

14. Altri Stati membri che hanno applicato lo stesso regime di aiuti ETS per il periodo successivo al 2012, quale approccio hanno applicato alle domande di cui sopra?

Dato che gli obblighi di comunicazione degli Stati membri sono limitati a informazioni più generali, i servizi della Commissione non sono in grado di rispondere a tale domanda.